

Povert  e assistenzialismo a Venezia nel primo Cinquecento: la Confraternita per i poveri vergognosi

Quello del pauperismo non   certo un fenomeno che colpisce Venezia solo nel Cinquecento, ma   a partire dai primi decenni del secolo che la presenza di mendicanti e vagabondi nella citt  – con le sue inevitabili conseguenze sociali e morali – viene considerata e affrontata dalla Serenissima in termini sostanzialmente nuovi rispetto a quanto era stato fatto precedentemente.

Uno studio estremamente accurato sulla povert  e sulle risposte date per arginarne le conseguenze, o comunque tenerla sotto controllo,   stato compiuto da Brian Pullan¹. Accanto alle forme tradizionali di assistenza ai poveri, lo studioso sottolinea come il Cinquecento dia vita, a Venezia e altrove, a strutture innovative nel campo assistenziale, dovute a quella che in un saggio recente lo stesso Pullan definisce "la nuova filantropia nella Venezia cinquecentesca"².

Peste, vagabondaggio e mendicit  sono termini strettamente legati nell'Europa rinascimentale. Gi  nel 1486 a Venezia era stata istituita la Magistratura dei Provveditori alla Sanit : nell'estate del 1485 infatti una grave epidemia di peste aveva colpito la Serenissima. L'anno successivo pertanto il Senato nomi-

na una commissione permanente, composta da "tre solemn et honorevoli zentilhomeni nostri", autorizzata a prendere tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per risolvere i problemi della mendicit  e del vagabondaggio, considerati tra i maggiori responsabili della diffusione della peste e di altre malattie contagiose.

Ma fin da questo momento, sottolinea Pullan, la volont  dominante non   quella di eliminare la mendicit , bens  di regolamentarla, tenerla sotto controllo.

Il primo problema da affrontare   quello relativo alla possibilit  di distinguere il vero miserabile dall'imbroglione. Era infatti consuetudine che alcuni mendicanti girassero per la citt  con il volto coperto e che quindi non fossero riconoscibili. Gli stessi Provveditori alla Sanit  parlano di "furfanti et persone abiette [...], femene con le cappe in zoso coperto il volto, et li homeni coperti et vestidi de sacco s  che non sono conosciuti": dal momento che queste persone non solo potrebbero non essere realmente bisognose di elemosine, ma anche essere portatori di malattie, il 23 gennaio 1506 viene proibito a chiunque di mendicare a viso coperto, tranne a coloro che

Foto: p. 141

5.1.2013, Roma

Francesca Rinaldi

ne abbiano il permesso dagli stessi Provveditori, attraverso il parroco³.

Pullan fa giustamente notare come tale provvedimento manifesti già "una particolare preoccupazione per quella categoria di poveri, più tardi definita dei poveri vergognosi, che occupa un posto prioritario nelle teorie caritative dei riformatori religiosi cinquecenteschi"⁴.

A partire da questa data le vecchie e le nuove organizzazioni assistenziali convivono, operando in maniere diverse ma sempre con il medesimo fine, quello cioè di porre degli argini alla mendicizia e, soprattutto, alle sue conseguenze socialmente e moralmente pericolose.

Tra le vecchie istituzioni caritative si pongono le confraternite, associazioni generalmente di laici intitolate a un santo o a un culto in particolare, composte a volte da persone che svolgono lo stesso mestiere, sempre comunque volte a formare una sorta di grande famiglia alla quale i singoli membri possono rivolgersi in caso di necessità. Accanto alle Scuole Grandi, sottoposte al controllo del Consiglio dei Dieci, sorgono a Venezia numerose Scuole Piccole, associazioni di entità e prestigio minori, ma anch'esse ispirate dagli stessi intenti caritativi. Organo di controllo delle Scuole Piccole è la Magistratura dei Provveditori di Comun.

Mentre le Scuole Grandi hanno una sede imponente e "autonoma", consona al loro prestigio, le Scuole Piccole per lo più prendono in affitto una cappella in una chiesa, pagando una quota agli ospiti o magari impegnandosi a finanziare la decorazione della cappella stessa.

Altre organizzazioni tardomedievali sono gli ospedali, ricoveri istituiti per la maggior parte grazie ai lasciti testamentari di singoli individui e volti a ospitare non solo i malati, ma anche persone con difficoltà economiche, vedove, anziani, orfani.

Tipicamente cinquecentesche sono invece quel-

le manifestazioni della "nuova filantropia" espresse nella fondazione dell'Ospedale degli Incurabili alle Zattere, di quello dei Derelitti ai Santi Giovanni e Paolo, o ancora di quelli delle Zitelle e delle Convertite alla Giudecca. Si tratta di istituzioni fondate da gruppi di laici che, a differenza delle confraternite medievali, non si rivolgono ai confratelli, ma operano preferibilmente a vantaggio dei non appartenenti alla loro "famiglia": si costituiscono pertanto degli "ospedali specializzati", che offrono ricovero e sostentamento materiale, ma soprattutto spirituale, ai malati incurabili, ai mendicanti, alle prostitute pentite.

Tutto questo viene a integrarsi perfettamente con il sistema statale della Serenissima in quegli anni. Soprattutto tra il 1527 e il 1528 il numero già elevato dei mendicanti veneziani viene enormemente accresciuto dall'esodo in terraferma dei contadini, che, a causa di gravi carestie, si riversano ora a Venezia, con la speranza di trovare in laguna una situazione migliore di quella dalla quale fuggono. Il loro esodo provoca invece solo un ingrossamento delle file dei mendicanti e una terribile epidemia di tifo. Il Governo veneziano deve prendere dei drastici provvedimenti: per la prima volta si assiste a un tentativo reale di eliminare radicalmente la mendicizia e il rischio del contagio delle malattie. Il 13 marzo 1528 i Provveditori alla Sanità, il consigliere dogale Alvise Mocenigo e Giovanni Francesco Emiliani, capo della Quarantia, propongono al Senato le prime disposizioni di legge: dovranno essere costruiti alcuni ospedali temporanei dove alloggiare, costringendoli se necessario, i poveri, ai quali inoltre dovrà essere proibito di mendicare; questi ricoveri saranno finanziati con una tassa immobiliare straordinaria che ogni cittadino dovrà pagare in proporzione all'affitto pagato per la propria casa o al valore della stessa, se di proprietà. La tassa in questione dovrà essere raccolta in ogni parrocchia dal parroco e da due laici e poi con-



Lorenzo Lotto. *L'elemosina di Sant'Antonino*. SS. Giovanni e Paolo, Venezia.

segnata ai Provveditori alla Sanità. Chiunque dovesse rifiutare di contribuire verrà pubblicamente accusato dal parroco durante la messa⁵. Entro tre mesi dovranno essere ricoverati negli ospedali solo i poveri malati e tutti quelli veneziani. I "forestieri" sani dovranno essere espulsi da Venezia e rimandati in terraferma. Tali disposizioni non dovranno però modificare quanto già in atto nei confronti dei poveri vergognosi⁶.

Già nell'aprile dello stesso anno sorgono quattro ospedali, ai Santi Giovanni e Paolo, San Giovanni in Bragora, Sant'Antonio e Ca' Donà. Solo il primo diventerà un'istituzione permanente.

È evidente quanto questi provvedimenti rispecchino ormai una concezione discriminatoria dell'assistenza ai poveri, giustificata al momento dalla grave crisi economica veneziana, che impone al governo di ricorrere ai contributi dei cittadini e di stabilire delle priorità tra i bisognosi.

Nell'estate dello stesso anno una nuova ondata di peste sconvolge la cittadinanza veneziana. Gli appestati e le loro famiglie vengono messi in quarantena, ricoverati al lazzeretto o rinchiusi nelle proprie case; le famiglie indigenti, non potendo in questo modo lavorare per provvedere al proprio sostentamento, hanno bisogno dell'assistenza statale. Il 28 agosto viene imposta una nuova tassa immobiliare, sul modello di quella del marzo precedente⁷.

Ma la legge più consistente viene emanata dal Senato il 3 aprile 1529⁸: per porre fine al deplorabile stato in cui Venezia si trova a causa dei poveri e dei delinquenti, si stabilisce in primo luogo che tutti i mendicanti forestieri debbano essere rispediti alle loro patrie e raccomandati ai governatori locali. Per quanto concerne invece i veneziani, questi dovranno per prima cosa essere distinti in abili al lavoro e non. I primi saranno assunti nelle navi mercantili e stipendiati la metà della normale paga, oppure inviati come apprendisti presso le Arti. I mendicanti inabili

al lavoro, invece, se privi di casa saranno accolti e curati negli ospedali, altrimenti riceveranno, nelle loro case, le cure del loro parroco. Ancora ai parroci vengono affidate le vedove e le donne con figli. Si può in questo senso parlare realmente di "assistenzialismo discriminatorio instaurato dalle leggi veneziane e gestito dalle parrocchie"⁹: infatti, oltre a tutto ciò, si stabilisce che ogni parrocchia, al fine di garantire ai propri poveri il sostentamento necessario, abbia un comitato, composto da due nobili, un cittadino e un appartenente a un'arte, eletto annualmente dai parrocchiani.

La nuova legge dovrà essere ricordata dai sacerdoti durante le messe solenni, i sermoni dei predicatori dovranno vertere sulla carità; ogni chiesa parrocchiale dovrà avere una cassetta per le elemosine, le cui chiavi saranno in possesso del parroco e del comitato.

Questa legge viene ufficializzata nella primavera dello stesso anno, ma il miglioramento delle condizioni economiche che si verifica a partire dall'estate non ne renderà necessaria la globale applicazione fino agli anni Quaranta.

Brian Pullan sottolinea come, accanto alla tradizionale distinzione tra i poveri abili al lavoro e gli inabili, in base alla quale vengono formulate leggi che garantiscono una forma di assistenza discriminatoria sì, ma organizzata e capillare, il governo veneziano sia tra i pochi a riconoscere – e a tutelare con particolare riguardo – una categoria intermedia di mendicanti, quella dei poveri vergognosi, nobili caduti in miseria che, pur essendo fisicamente sani, non sono però in grado, per ragioni di "educazione", né di mendicare né di svolgere un lavoro.

Già si è visto come il provvedimento del 23 gennaio 1506, con il quale i Provveditori alla Sanità concedevano di mendicare a volto coperto solo a chi ne avesse avuto il permesso dai parroci, privilegi questa categoria di poveri. Anche la legge del marzo 1528 in-

siste affinché le nuove disposizioni non interferiscano con quanto stabilito in precedenza per i poveri vergognosi.

L'attenzione così forte che il governo veneziano manifesta nei confronti dei propri nobili impoveriti ha, senza dubbio, una radice umanitaria: se la povertà infatti è così atroce e alienante per chi la vive da sempre, quanto più terribile deve essere se ne è colpito qualcuno che era invece abituato a un tenore di vita di tutt'altro genere! Ma, molto acutamente, Pullan ne individua anche una matrice politica: infatti, fin dalla lontana serrata del 1297, con la quale era stato proibito agli "homini novi" l'accesso al Maggior Consiglio, questo è composto da tutti i nobili che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età: chiunque sia nobile e almeno venticinquenne, anche se povero, è autonomamente membro del Consiglio, quindi anche i nostri poveri vergognosi fanno parte del massimo organo deliberante della Repubblica, e hanno diritto di voto nell'elezione alle cariche più prestigiose dello Stato veneziano. Ma sono poveri, e quindi più facilmente corruttibili: Sannudo parla di loro come di "sguizari" (riferendosi evidentemente al binomio già allora esistente di svizzeri/mercenari)¹⁰. È pertanto preferibile e più opportuno garantire loro un'assistenza adeguata alle loro necessità piuttosto che rischiare continui brogli elettorali.

È certo per questo che, fin dalla sua fondazione, ottiene un continuo e consistente appoggio, economico e di tutela legislativa, la Confraternita per i Poveri Vergognosi.

Un ponderoso *Compendio universale* in tre volumi, scritto nel 1718 dal confratello Pietro Rimondi e conservato nell'Archivio di Stato di Venezia, riporta la storia di questa "pia et santa institutione" dal

1529, prima cioè della sua costituzione ufficiale¹¹; fonte dell'opera sarebbe un altro manoscritto, perduto, compilato nel 1649 da Pietro de' Grandi.

La congregazione nasce a Venezia nel 1535, ad opera di un tale Giovanni Bartolomeo Borello da Prato, "uomo nobile et letterato di grande spirito tutto dedito alle Opere della Carità Cristiana per lo che era nominato per sopra nome Gio. Bartolomeo sopra le Opere Pie"¹². Borello, che fin dal 1529 si adoperava per assistere gli indigenti, nel 1535 si presenta al Patriarca Girolamo Querini, dichiarandogli che "vi erano con esso lui alcuni uomini da bene et veramente timorati del Signor Iddio, i quali volentieri et con sommo piacere haverebbono in cotesta inculta Città di Venezia, eretta, et instituita una Congregazione intitolata, et detta dei Poveri Vergognosi a' quali soli fra tutte le altre condizioni di poveri particolarmente rimaneva da provvedere"¹³. Quasi a garanzia dei loro buoni propositi e, possiamo noi dire, dimostrando una perfetta adesione alle leggi da poco promulgate, i compagni comunicano al Patriarca di aver "deliberato di ritrovar modo che potessero li poveri robusti et sani vivere delle loro fatiche, senza andar questuando per la città con indecoro della medesima, et con sommo pregiudizio delli poveri impotenti, et inhabili al lavorare, sperando con tale buon mezzo di liberare la medesima città dalli continui latrocinij, homicidij, et altre furfantarie che accadevano alla giornata praticate dalli vagabondi et otiosi"¹⁴.

Presentano pertanto al Patriarca un "ruotolo" dove sono scritte, accanto ai loro programmi, le richieste di doni o prestiti da parte di chiunque voglia contribuire alla buona riuscita dell'iniziativa. Ogni somma devoluta a favore della congregazione sarà trascritta su un apposito registro e chiunque vorrà potrà riaverla indietro. A questo si impegnano i tre Deputati Paolo Maioli del q. Antonio, Giovan Fran-

18.

GIOVANNI BARTOLOMEO BORELLO (o Borelli)

ERA FRATELLO DI PIETRO BORELLI, DI MERCURIO -

cesco di Gabbiano di Zan Bartolameo e Rubbino di Zuanne Bianarol, insieme ai loro due "coadiutori M. Vettor di Stefano Bombaser, e M. Lodovico Viscardo Marier"¹⁵.

A detta del Rimondi, il Patriarca accoglie la nascente istituzione con tale entusiasmo che "non solamente acconsentiva a tutto ciò che li veniva esibito et rapresentato: ma in oltre volleva egli medesimo ancora non tanto essere Padre et fervoroso Protettore, ma assieme coadiutore, e capo principale di sí tale et Santa Institutione"¹⁶.

Pertanto il Patriarca e alcuni nobili, rendendosi conto che "era indispensabile nel suo primo nascere rendere la stessa bene provveduta non solamente di allimenti non ordinarij [...], ma di Autorevole et Suprema tutela perché fosse [...] da mallevoli et invidi Persecutori difesa et in ogni infausto emergente patronizzata"¹⁷, si rivolgono al Pien Collegio che, dopo aver approvato gli intenti della nuova confraternita, convoca il Senato¹⁸.

Alla fine del 1535 il Senato emana un decreto con il quale i Provveditori alla Sanità e il Patriarca vengono incaricati di "sopraintendere ad una sí Santa et Pia fondazione con espressa facultà di decretare a favore della medesima tutto quello che havessero giudicato favorevole et opportuno"¹⁹. Contemporaneamente i Provveditori alla Sanità vengono incaricati di "scrivere [...] a tutti li Publici Rapresentanti delle Città suddite [...] perché ad imitatione et con l'esempio di questa invigillassero solleciti et vollessero che ogni una di quelle fosse tenuta instituire un'Opera simile per ciascheduna delle medesime"²⁰.

Forti ormai di tanti e tali autorevoli appoggi, i nostri, il 7 febbraio 1536, presentano al Consiglio dei Dieci una supplica, firmata "a Venerabili Domino Vicario Reverendissimi Domini Patriarchae Venetiarum et aliis quibusdam Nobilibus", affinché voglia "exortare alli Signori Provveditori sopra la Sanità, che ogni volta li sarà richiesto lo aiuto et necessario favor che

se richiede per la ditta Santa Opera che Sue Signorie benignamente lo vogliano concedere"²¹.

I Provveditori alla Sanità Zuanne Bollani, Francesco Morosini e Hieronimo Cicogna, convocati dal Consiglio dei Dieci, pongono la confraternita sotto la loro protezione e giurisdizione, dando il via ad una serie di "terminationi" e decreti.

Per prima cosa eleggono "tre Reverendi Monsignori cioè Mons. Gio. Trivisano Abbate di San Cipriano di Muran; Mons. Andrea Lippomano Prior della Santissima Trinità; et Mons. Garzon di Garzoni", ai quali affidano la gestione e l'amministrazione della confraternita; loro "coadiutori et cooperatori" saranno "tre Nobili semplici nostri: cioè: S. Alvise da Mulla de S. Andrea: S. Andrea Fallier fù de S. Bernardin: et S. Piero Maria Gradenigo fù de S. Zaccaria"²². I sei amministratori dovranno provvedere e vigilare sul buon andamento dell'opera; a loro saranno consegnati tutti i denari, che dovranno essere posti in uno scrigno conservato presso la Trinità - "loco più comodo alla detta Opera" - con sei serrature diverse (ognuno dei sei "supervisor" avrà una delle chiavi); le entrate e le uscite dovranno essere meticolosamente segnate su un registro²³.

Lo stesso Patriarca si adopera attivamente a favore della Confraternita: in una lettera scritta l'8 maggio 1537 raccomanda l'istituzione "a cadaun devoto Ecclesiastico, et ogni altro Ministro Spirituale, et cosí etiam Secolari d'ogni condition sí Nobili come altri ac etiam Guardiani Gastaldi delle Scuole Grandi et picciole et d'ogni altra condition di persone"²⁴, chiedendo di favorirla e di contribuire al suo sviluppo.

Un altro provvedimento interessante preso dalla magistratura alla Sanità è il proclama pubblicato il 1° giugno 1537 per tutelare i Deputati e gli appartenenti alla congregazione da eventuali molestie. C'è effettivamente da concordare in pieno con Brian Pullan quando afferma che la fraterna, nata nel nuovo contesto veneziano della repressione della mendicizia

e concepita come "integrazione del sistema parrocchiale di assistenza ai poveri, [...] attuava, per sua propria essenza, una discriminazione esemplare", al punto che doveva essere protetta "dai mendicanti professionisti, cui essa rifiutava l'elemosina, e che vedevano quindi compromessi i loro affari"²⁵. Piuttosto severe sono pertanto le punizioni che saranno inflitte a chiunque intralcerà l'operato dell'istituzione: "cadinò alla pena de trattj tre de corda star mexe uno in preson serratj, pagar lire cento di pizoli et esser banditj de Venetia et suo destrecto et de li loci dove commetterano perturbation alcuna contra li predictj ministri per annj cinque continuj qual pene irremissibilmente siano mandate ad executione [...] la qual pena pecuniaria sia distribuita alli poveri contenutj nelli ordini de essi deputati"²⁶.

Il 9 giugno gli stessi Provveditori inviano a tutte le città del Dominio una lettera nella quale invitano a provvedere con solerzia "iuxta lo exemplo di questa Città lor Capo [...] alla sublevation [...] spirituale et temporale" dei propri poveri²⁷.

Sempre quell'anno gli istitutori della congregazione si rivolgono nuovamente alla Signoria: il numero dei poveri da aiutare, soprattutto forestieri, deve essere diventato insostenibile se ora viene chiesto di "conceder ogni opportuno et lecito favor non solum quà in la Città ma etiam in Corte di Roma, et con li suoi Clarissimi Rettori della Terra et Reverendissimi Ordinarij far che facciano il simile in le cose Ordinarie e necessarie a questa Santa provision a quelli spettante accioché li poveri di questa terra siando provisti in esse non venghino più a disturbar questa Clarissima Città con il loro solito mendicar"²⁸. Insieme a questa petizione vengono presentati i capitoli della congregazione: i "Regulatori et Executori Ordinarij" non potranno avere beni temporali, se non quelli di prima necessità, "accioché non siano ad altro inclinati né possano haver altra administratione che la sua d'ellegger et regular li Ministri"; la con-

gregazione non potrà accumulare beni, "ogni roba di victuaglia non si possa tenir più d'un'anno, excetto quando si dubitasse di potente carestia che all'ora si possa tener detta victuaglia et danari et spenderli per ditto anno seguente: ita che nel fine di quello sia dispensato il tutto"²⁹. Ancora, "accioché tal Opera sia totalmente conservata da ogni discussion, et disturbo qual pottesse accader per instigation Diabolica, ó per altro che Dio nol voglia, siano elletti da essi Regulatori ó dalla maggior parte di quelli tre amicabili compositori alli quali sia rimesso ogni discordia che fosse occorsa trà li ditti riconciliar"³⁰. Si chiede poi alla Signoria di contribuire ad ogni acquisto che si farà per la congregazione pagandone la decima parte e di coinvolgere attivamente le Scuole e le Arti negli aiuti ai poveri dei loro sestieri, dando loro elemosine o insegnando un mestiere. Il settimo capitolo chiede "che mai nessuno possa né muover né disturbar le Cristiane Institutioni et concessioni che saranno per Vostra Excellentissima Signoria concesse et confirmate in questo, con punishment, et chi contrafacesse ó con parole, ó con fatti per disturbar quella"³¹. Infine: "Che accadendo favor, et aiuto a questa Cristianissima Opera in Corte di Roma et in altro loco degno, la Benignissima Signoria Vostra si voglia degnar de suoi optimi mezzi farlo conceder quanto più sarà possibile"³².

Sempre nel 1537, ad una raccomandazione della confraternita da parte del legato apostolico, indirizzata ai religiosi e ai predicatori³³, segue una nuova "patente" dei Provveditori alla Sanità, nella quale ancora una volta si invitano "Piovan, Capi de Religiosi, Predicatori et Secolari" a raccomandare in pubblico l'istituzione³⁴. Credo altresì che sia interessante la premessa posta dai Magistrati alla Sanità alla loro patente, una stringata ma precisa sintesi dell'essenza stessa della congregazione, dai favori raccolti alle finalità sociali e morali: "Per augmento e publica manifestatione della bona Opera che per ordine del

Reverendissimo Monsignor Patriarca nostro è stata instituita ac etiam con il Cristianissimo favor degl' Illustrissimi Signori Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci et delli Magnifici Signori Proveditori alla Sanità, a sussidio, et aiuto delli nostri Poveri Vergognosi, così Nobili, come d'altre condizioni, che per causa dell'acerba fortuna sua sono costituiti in grave infirmità et extrema necessitā; per lo qual aumento et allevation delle continue spese che in questa Città occorrono per causa di persone inutili et prosperose, che illicitamente vivono d'ellemosine, et accioché quelli habbino de cetero à vivere di sue oneste, et iuste fatiche se li procurerà d'exercicij, a tal bisogno quanto sarà possibile³⁵.

Viene contemporaneamente decisa dagli amministratori della confraternita l'istituzione di una "Congregazione Grande", che si dovrà riunire ogni giorno festivo alla Trinità, mentre le riunioni della "Congregazione Piccola" saranno giornalieri e si terranno a San Bartolomeo. Ma già l'anno seguente si provvederà all'unificazione delle due congregazioni.

Nella stessa occasione veniamo a sapere che il priore della Trinità, Andrea Lippomano, "uno delli tre Prelati eletti dalli Proveditori sopra l'Offitio della Sanità per assistenti et direttori della Pia Opera"³⁶, mette a disposizione della confraternita un locale da usare come magazzino per il frumento, la farina, il vino, la legna; inoltre viene stabilito di porre, oltre a quella già esistente alla Trinità, altre due cassette per la riscossione delle elemosine anonime a San Salvador e a San Giovanni Crisostomo; sulle cassette si fa apporre la scritta: "Ellemosina per li Poveri Infermi Vergognosi di tutta la Città"³⁷.

Ma, da quanto si può dedurre dai provvedimenti presi subito dopo, non sembra che i nostri confratelli ricevessero grosse somme di denaro, tali da permettere loro di provvedere a tutti i poveri. Infatti il 17 settembre si decreta "che per le ristrettezze delle Ellemosine non si dassero gradi ad altri che agl'Infer-

mi"³⁸. Tre giorni dopo, inoltre, si stabilisce che le medicine per gli infermi non dovranno essere pagate: vengono a questo scopo nominati "tre fratelli che havessero il carico di cercare dagli Speciali dette Medicine per solo mottivo di carità, et per puro amor di Dio"; la risoluzione è talmente drastica che "in caso che non se ne potessero così havere non si prendino altrimenti credendo fermamente che così fosse il volere del Signore"³⁹.

La delibera della confraternita di restringere il proprio campo d'azione agli infermi viene nuovamente ribadita il 10 marzo 1538; ma Rimondi sottolinea che "con le suddette terminationi, ha inteso la Congregatione d'inibire il graduare solamente a quei poveri che dalla medesima sono detti Ordinarij, et non alli Vergognosi, i quali allora non erano visitati in questo modo ma occultamente"⁴⁰.

Verso la fine dell'anno gli istitutori della congregazione fanno ricorso al Magistrato sopra la Giustizia Vecchia per "poter erigere una Spiceria in qualunque luogo et sito della Città"⁴¹. L'anno successivo vengono poste in tutte le chiese di Venezia le cassette per le elemosine⁴².

Nell'ottobre del 1539 la congregazione si dà nuovi capitoli: viene deliberata l'elezione mensile di un Sostituto e di due Consultori, che abbiano il compito di far osservare gli ordini e i capitoli e di far eseguire le delibere⁴³. Il 16 ottobre 1539 si procede all'elezione di tre "Discreti" permanenti, Daniele Bragadin, Giovanni Bartolomeo Borello, il fondatore (come suo sostituto, Pietro Maria Gradenigo) e Sebastiano della Croce. Ai tre Discreti è affidata la cura dei poveri vergognosi "extraordinarij", la nomina di quattro informatori che raccolgano notizie su chiunque chieda di entrare a far parte della congregazione e l'elezione in ogni contrada di tre o quattro persone che vigilino sui poveri⁴⁴. Il 3 aprile 1540 i Proveditori alla Sanità Francesco Cocco, Giacomo Graden-

nigo e Marco Foscolo inviano i nuovi capitoli e ordini ai piovani di ogni contrada⁴⁵.

Dopo una lettera del Senato all'Ambasciatore a Roma, il 15 novembre 1540 giunge l'unica bolla di indulgenza plenaria che Paolo III concede a favore della congregazione, per i giorni di Natale e Santo Stefano⁴⁶.

L'11 marzo 1541 il Patriarca Querini interviene esortando nuovamente piovani, rettori delle chiese e predicatori a favorire e raccomandare la congregazione⁴⁷.

Il 6 luglio 1541 i Provveditori alla Sanità emanano un decreto di estrema importanza: stabiliscono infatti che la congregazione dei poveri vergognosi entri a far parte dei luoghi pii della città⁴⁸, comunicando contemporaneamente ai notai l'obbligo di ricordare a chiunque faccia testamento, accanto agli altri ospedali e luoghi pii, anche la congregazione⁴⁹.

A questo punto Rimondi si sofferma sulle divisioni dei compiti all'interno della congregazione, tralasciando le cariche più prestigiose, quelle cioè dei Sostituti e dei Discreti. Nove Deputati per le contrade e nove fratelli per i sestieri informano la congregazione dei poveri da soccorrere; le elemosine vengono elargite da diciotto Dispensatori, o Visitatori; altri diciotto si occupano del soccorso spirituale ai poveri; tre fratelli, come si è visto, perlustrano la città in cerca di medicine "per amor di Dio"; quattro si preoccupano di raccogliere le elemosine, due tra i privati e due nei monasteri e nelle abbazie; una sorella, all'epoca tale Madon'Anzola, riscuote le elemosine fatte dalle donne; a cinque fratelli spetta l'insegnamento ai bambini; infine diciassette membri della congregazione prestano servizio presso tre ospedali, sette alla Pietà, cinque agli Incurabili e altri cinque all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo⁵⁰.

L'autore stesso mette in evidenza che "de i Poveri Vergognosi non vien fatta altra menzione che quella posta sopra i Brevi delle Casselle delle Chiese

[...]. È però cosa chiara [...] che v'erano tali poveri et che i Discreti in luogo delli Sostituti continui havevano cura di essi Vergognosi i quali da loro erano chiamati casi straordinarij"⁵¹. Questo silenzio viene però giustificato, e credo che il motivo possa essere credibile, dal fatto che i discreti "gli visitavano, et aiutavano con tanta circospezzione et con tanta segretezza che non erano manifestati se non a loro soli, o almeno a pochissimi della Congregazione la quale non voleva che i Sostituti continui et in suo luogo i Discreti havessero altro carico, forse accioché non fossero riconosciuti nell'esser veduti ad entrare in qualche casa de poveri". La segretezza negli interventi a loro favore era tale che "non scrivevano il nome né 'l cognome de i Poveri Vergognosi nel Libro delle Dispense, acciò non si vedesse mai in alcun tempo, ma dicevano spesi per un caso vergognoso"⁵².

Con la Confraternita dei poveri vergognosi ci troviamo senz'altro di fronte ad una poderosa istituzione, con una struttura estremamente complessa e un vastissimo campo d'azione. Quanto alla fonte di Rimondi, senza dubbio in alcune sue parti ridondante e non sempre troppo obiettiva nei giudizi a volte esageratamente celebrativi (pecche inevitabili comunque in uno storico dichiaratamente "di parte"), non è in ogni caso da dubitare la sua attendibilità per quanto concerne le notizie salienti e le citazioni documentarie.

Quello che emerge da una globale considerazione del compendio è, in primo luogo, l'estrema poliedricità dell'istituzione, accanto a una continua, quasi assillante ricerca di consenso, morale e sociale, oltre che ovviamente materiale, da parte delle gerarchie religiose e statali.

La congregazione nasce come un'organizzazione per il soccorso ai poveri vergognosi, "a quali soli fra

tutte le altre condizioni di poveri particolarmente rimaneva da provvedere"⁵³. In poco tempo però gli orizzonti si allargano e le competenze si moltiplicano: non più solo i nobili caduti in miseria, ma tutti gli indigenti, con particolare riguardo ad un certo punto per gli infermi, diventano oggetto delle loro cure. Allora si decide che i piovani si occupino dei casi "ordinarij", mentre ai nobili, come è più naturale per condizione, vengono affidati i casi "estraordinarij", quelli cioè dei poveri vergognosi.

Gli aiuti ai poveri, poi, non devono essere soltanto materiali, ma anche, e soprattutto, spirituali e "formativi": oltre a smascherare i mendicanti che invece di chiedere l'elemosina potrebbero "vivere delle loro fatiche", bisogna provvedere attivamente a che questo sia possibile, insegnando loro un mestiere. Allo stesso modo la congregazione si occupa anche della retta formazione morale delle giovani e dell'educazione religiosa dei bambini. A questo proposito, Rimondi ci informa che nel 1542 gli appartenenti alla congregazione dei poveri vergognosi istituiscono una "Scuola della Dottrina Cristiana", finalizzata proprio all'istruzione religiosa dei bambini, spesso purtroppo "contaminati [...] nelle Scuole, et Studij frequentati da sensuali, et etiam vitiose persone"⁵⁴.

L'organizzazione interna della confraternita è oltretutto estremamente rigida e controllata. Le singole competenze sono stabilite in modo che ognuno abbia sempre un referente a cui rendere conto del proprio operato: gli informatori riferiscono alla congregazione, questa decide quali siano i casi più bisognosi, i visitatori si occupano dell'elargizione delle elemosine, altri fratelli del soccorso spirituale, altri ancora della raccolta dei fondi o della ricerca delle medicine per i malati: insomma, si assiste ad una vera e propria stratificazione di interventi, all'interno di una struttura piramidale nella quale nessuno o pochissimo spazio è lasciato all'iniziativa del singolo.

Ed è già l'organizzazione che la confraternita si

dà a lasciar trasparire quella ricerca di consenso da parte delle gerarchie cui si accennava prima: è immediatamente tangibile infatti che si tratta, in "dimensioni ridotte" e neanche troppo, della stessa organizzazione che si era dato il Governo veneziano riguardo all'assistenza ai poveri fin dalle leggi del 1528-29: smascheramento dei falsi mendicanti (con il divieto di mendicare a volto coperto), inserimento degli abili nel mondo del lavoro e allontanamento dei forestieri, da rimandare nelle loro patrie. Quest'ultimo aspetto, nella congregazione, si manifesta nella richiesta di fondare anche nelle altre città simili istituzioni, affinché i poveri "non venghino più a disturbar questa Clarissima Città con il loro solito mendicar".

Quanto ai personaggi appartenenti alla congregazione o che ruotano intorno ad essa, oltre ai sei amministratori nominati nel 1536 o ai tre discreti eletti nel 1539, Rimondi fa i nomi di alcuni nobili che facevano parte della confraternita, riportandoli da un manoscritto che parte dal 1560: sono citati i patriarchi Lorenzo Priuli e Matteo Zane, i cardinali Giovanni Dolfin e Federico Cornaro, i procuratori di San Marco Agostino Barbarigo, Domenico Dolfin, Alvise Zorzi, Niccolò da Ponte; accanto a loro Agostino Trevisan, Andrea Bragadin, Girolamo Morosini, Bernardo Balbi, Andrea Sanudo, Francesco e Zuanne Vendramin, Bernardin Loredan: sono tutti nomi ben rappresentativi della più prestigiosa nobiltà veneziana⁵⁵. Certamente non va poi taciuto l'autorevolissimo appoggio dato all'istituzione, fin dalla sua origine, dal patriarca Girolamo Querini. Ma forse tra i personaggi citati quello che, anche dalle pagine di Rimondi, sembra aver fornito i contributi più consistenti è Andrea Lippomano, il priore della Trinità eletto tra gli amministratori della congregazione nel 1536, e fratello di quel Pietro Lippomano al quale, in occasione della nomina a vescovo di Bergamo, Gasparo Contarini nel 1516 aveva dedicato il suo *De officio episco-*

pi. Nel trattato vengono evidenziati gli obblighi del vescovo, legali e spirituali; tra questi ultimi Contarini sottolinea che, delle tre virtù teologali, "absolutissima vero est charitas, sine qua nihil possunt quaecumque aliae virtutes"⁵⁶. Tra le opere di carità, il vescovo ha il dovere di organizzare la distribuzione delle elemosine ai mendicanti, rispettando in questo una serie di priorità: la precedenza va, innanzi tutto, ai poveri della diocesi; tra questi saranno privilegiati quelli che dimostrano maggiore onestà e senso morale; subito dopo si deve provvedere ai nobili e ai ricchi caduti in miseria. Ancora una volta, quindi, i poveri vergognosi sono tra le categorie privilegiate: pochi anni dopo lo stato veneziano, nella formulazione delle sue leggi di assistenza ai poveri, adotterà gran parte dei principi espressi da Contarini, e a breve distanza di tempo un gruppo di "uomini da ben et veramente timorati del Signor Iddio", tra cui Andrea Lippomano, sicuramente non ignaro del trattato scritto da Contarini, istituiranno la congregazione dedicata ai poveri vergognosi.

A detta di Brian Pullan, la congregazione, "a un certo momento", sarà intitolata a Sant'Antonino⁵⁷. L'arcivescovo di Firenze protagonista della riforma dell'ordine domenicano aveva infatti istituito nel 1442 la Compagnia dei Buonomini di San Martino, volta al sostentamento di tutti quei nobili e non che, dopo il ritorno a Firenze di Cosimo dei Medici dall'esilio veneziano, erano stati ridotti in miseria⁵⁸. Antonino è il primo a manifestare una particolare attenzione nei confronti di chi, non abituato alla miseria, rischia di non sopravvivere, più dei mendicanti "abituali", per mancanza di espedienti e per vergogna della propria condizione. Ed è in questo senso che l'associazione da lui fondata costituirà il modello ispiratore delle successive congregazioni per i poveri vergognosi.

Pullan non ci dice quando il santo fiorentino di-

venta il patrono dell'associazione veneziana ma, pur mancando elementi documentari a questo proposito, è presumibile che l'intitolazione della fraterna veneziana al santo fiorentino vada collocata intorno al 1542, venendo a coincidere in questo modo con il primo centenario della Compagnia dei Buonomini di San Martino.

Ma un altro avvenimento veneziano è riferibile – in questo caso senza alcun dubbio – alla data 1542 e alla figura del santo fiorentino. Proprio nel maggio di quell'anno infatti Lorenzo Lotto consegna ai domenicani del convento dei Santi Giovanni e Paolo la pala raffigurante l'*Elemosina di Sant'Antonino* che, commissionata nel 1540 dal priore Sisto Medici quale manifesto dell'Osservanza domenicana, tra la folla dei poveri evidenzia, rendendoli i soli riconoscibili, proprio quelli che "con le cappe in zoso coperto il volto" non possono che essere i poveri vergognosi veneziani. Non è pertanto un caso il fatto che la data dell'esecuzione della pala lottesca coincida con il centenario della Compagnia fiorentina, prima istituzione rivolta ai bisogni di questa particolare categoria di poveri.

A conferma di questo triplice legame compagnia fiorentina – confraternita veneziana – pala di Sant'Antonino è sufficiente per ora osservare come il rigido schema piramidale che, proprio per il suo anacronismo compositivo, tanto colpisce nella pala lottesca altro non sia che una trasposizione in immagine della organizzazione gerarchica della compagnia antoniniana, ovviamente modello imprescindibile anche per la confraternita veneziana. Allo stesso modo l'episodio raffigurato da Lotto ripropone in pittura la pagina che Antonino, nella sua *Summa theologiae*, aveva dedicato al problema della povertà e della elargizione delle elemosine⁵⁹.

¹ B. Pullan, *Rich and Poor in Renaissance Venice: The Social Institutions of a Catholic State, to 1620*, Oxford, 1971; trad. it., *La politica sociale della Repubblica di Venezia, 1500-1620*, Roma, 1982.

² B. Pullan, "La nuova filantropia nella Venezia cinquecentesca", in B. Aikema, D. Meijers, *Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi Ospedali veneziani in età moderna - 1474-1797*, Venezia, 1989, pp. 19-34.

³ A.S.V., *Provveditori alla Sanità*, Capitolare I, f. 30 r-v.

⁴ B. Pullan, *La politica*, cit., vol. I, p. 239.

⁵ B. Pullan, *La politica*, cit., vol. I, pp. 266-267; M. Sanudo, *I Diarii*, Venezia, 1879-1903, vol. XVII, coll. 81-84.

⁶ Ci si riferisce presumibilmente alla disposizione del 23 gennaio 1506, di cui sopra (cfr. nota 3).

⁷ B. Pullan, *La politica*, cit., vol. I, p. 271; M. Sanudo, *I Diarii*, vol. XIVIII, col. 394.

⁸ B. Pullan, *La politica*, cit., vol. I, pp. 271-273; A.S.V., *Senato, Terra*, reg. 1529, ff. 125v-127r. La legge è riportata in Appendice I.

⁹ A. Gentili, con la collaborazione di M. Lattanzi e F. Polignano, *I giardini di contemplazione. Lorenzo Lotto, 1503/1512*, Roma, 1985, p. 224; che rimanda all'eccellente studio di A. Mazza, "La pala dell'*Elemosina di Sant'Antonio* nel dibattito cinquecentesco sul pauperismo", in *Lorenzo Lotto*, Atti del Convegno [Asolo, 1980], a cura di P. Zampetti e V. Sgarbi, Treviso, 1981, pp. 347-364.

¹⁰ B. Pullan, *La politica*, cit., vol. I, pp. 246-247; M. Sanudo, *I Diarii*, vol. XXVIII, col. 65.

¹¹ A.S.V., *Fraterna Grande di Sant'Antonio*, Registro I, *Compendio Universale*, tomo I (1529-1653): Compendio della Santa Institutione et prima Origine della Veneranda et Pia Fraternalità delli Poveri Vergognosi Eretta nella Parocchia di Sant'Antonio in Cotesta Inelita Città di Venezia [...] Per me Pietro Rimondi Alunno et Sacerdote nella Parochiale Collegiata et Matrice di Santa Maria Formosa et Soto Capellano della medesima Veneranda et Pia Fraternalità. Tomo Primo. 1718, 27 Settembre.

¹² P. Rimondi, *op. cit.*, f. 30r.

¹³ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 34v.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 33v.

¹⁶ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 34v.

¹⁷ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 35r-v.

¹⁸ La legislazione veneziana prevedeva infatti che ogni affare venisse prima discusso in Pien Collegio - composto dalla Signoria e dalla Consulta dei Savi - e poi, per la decisione definitiva, in Senato, che veniva convocato dal Pien Collegio stesso. Sull'organizzazione statale veneziana si veda G. Borelli, *Stato, economia e società nella repubblica veneta tra '400 e '700*, Verona, 1980, in particolare alle pp. 37-66.

¹⁹ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 39v.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 41r.

²² P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 41v-42r.

²³ P. Rimondi (*op. cit.*, f. 42v) ci informa che questa delibera dei Provveditori alla Sanità verrà registrata nel Capitolare della Magistratura nel 1545, ma solo perché i Provveditori di quell'anno, Francesco Cocco, Giacomo Gradenigo e Marco Foscolo, "comandarono che fossero in quello registrate le terminationi che ritrovorono fatte inanzi di loro le quali da quei Ministri con disordine si tenevano senza registro alcuno". Questo spiega perché B. Pullan (*La politica*, cit., vol. I, p. 324) dati il provvedimento al 1545. Quanto alla divisione dei compiti tra i sei amministratori, più avanti Rimondi (f. 49r) spiega che probabilmente i tre prelati si occupavano dei "casi Ordinarij degl'Infermi", mentre ai nobili spettavano "li Casi Vergognosi et tutte le cose d'importanza": l'istituzione infatti si occupa principalmente dei poveri vergognosi, ma non per questo traslascia gli "afflitti di qualunque sorte", dai poveri semplici, ai malati, agli orfani e alle giovani donne "tribolate".

²⁴ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 48v.

²⁵ B. Pullan, "La nuova filantropia", cit., pp. 26-27.

²⁶ A.S.V., *Provveditori alla Sanità*, vol. 727, Notatorio IV, cc.

337r-338r. Il decreto (riportato in Appendice II) è trascritto fedelmente anche in P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 50r-51r. Proprio l'esattezza di trascrizione del documento in questione mi permette di ritenere in gran parte attendibili anche quelli, fra i documenti riportati da Rimondi, che non ho potuto personalmente verificare.

²⁷ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 54v; la lettera in questione è in A.S.V., *Provveditori alla Sanità*, vol. 727, Notatorio IV, cc. 338v-339r. Si veda in Appendice III.

²⁸ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 57r.

²⁹ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 57v.

³⁰ P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 57v-58r.

³¹ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 58r.

³² *Ibidem.*

³³ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 59r-v. La lettera fa esplicito riferimento a difficoltà economiche, al "gran pericolo che occorre alla Pientissima Opera dedicata alli Poveri Vergognosi di questa Città et questo per essere sopra molto agravata non solum di essi poveri, ma etiam di molti casi che per impotenza non sono abbracciati da altri luoghi pij à loro Deputati" (f. 59 r).

³⁴ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 60r.

³⁵ *Ibidem.*

³⁶ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 60v.

³⁷ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 61r.

³⁸ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 61v.

³⁹ *Ibidem.*

⁴⁰ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 62r-v.

⁴¹ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 63v.

⁴² P. Rimondi, *op. cit.*, f. 65r.

⁴³ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 75r.

⁴⁴ P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 75v-76r.

⁴⁵ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 77v.

⁴⁶ P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 82v-83v.

⁴⁷ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 84r.

⁴⁸ "Nos Provisores Salutis Venetiarum Universis notum facimus: come per l'auctorità dell'Exc.mo Consiglio di Pregadi al Magistrato nostro concessa in materia di Hospitali, et luoghi Pij, Havemo terminato, che la Congregatione delli Poveri infermi Vergognosi di questa città sia connumerata con gl'altri luoghi Pij di questa città et accettata sotto la protezione del Magistrato nostro": in questa pagina Rimondi (*op. cit.*, f. 84v), così come in quella riportata alla nota successiva, trascrive con alcune varia-

zioni non sostanziali il documento conservato in A.S.V., *Provveditori alla Sanità*, vol. 728, Notatorio V, c. 69, per il quale si rimanda in Appendice IV.

⁴⁹ "Nos Provisores Salutis Per l'Auctorità per l'Exc.mo Consiglio di Pregadi al Magistrato nostro concessa in materia d'Hospitali et altri luoghi Pij Commettemo a qualunque Nodaro di questa Città si come sono obligati di ricordar l'Hospital della Pietà et altri luoghi Pij che nel far dei testamenti debbano ricordar alli testadori la Congregatione delli Poveri Vergognosi infermi di questa Città [...], havendo noi per la stessa auctorità terminato che la detta Congregatione sia connumerata con gli altri luoghi Pij di questa Città, et accettata quella sotto la protezione del Magistrato nostro et maxime per li carghi nuovamente sopragionti a beneficio di questa Città et sue opere pie" (P. Rimondi, *op. cit.*, f. 85r). La delibera in questione viene ribadita il 9 marzo 1544 dal Maggior Consiglio (A.S.V., *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Novus*, f. 96, documento trascritto in Appendice V).

⁵⁰ P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 87v-88r.

⁵¹ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 88r.

⁵² P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 88r-v. La credibilità di questa spiegazione è avallata, a mio avviso, dal fatto che una consuetudine analoga si aveva già nella fiorentina Compagnia dei Buonomini di San Martino, alla quale la Congregazione veneziana si sarebbe ispirata.

⁵³ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 32v.

⁵⁴ P. Rimondi, *op. cit.*, ff. 98v-102r.

⁵⁵ P. Rimondi, *op. cit.*, f. 73r: l'elenco è seguito dalle scuse dell'autore: "Non per questo però s'intende qui di levare il merito a quei fratelli che non sono nobili". Ma non nomina poi nessuno di questi altri fratelli.

⁵⁶ G. Contarini, *Opera*, Parigi, 1571, p. 410.

⁵⁷ B. Pullan, *La politica*, cit., vol. I, p. 287.

⁵⁸ Sulla Compagnia dei Buonomini di San Martino si vedano: L. Passerini, *Storia degli stabilimenti di beneficenza della città di Firenze*, Firenze, 1853; N. Martelli, *I Buonomini di San Martino. Discorso storico*, Firenze, 1916; P. Bargellini, *Sant'Antonino da Firenze*, Brescia, 1980, pp. 57-62.

⁵⁹ Sant'Antonino, *Summa Theologica*, II/1, cap. XXIV: ed. cons., Verona, 1740, col. 328-337; sull'argomento cfr. A. Mazza, "La pala dell'*Elemosina di Sant'Antonino*", cit., pp. 350-353.

APPENDICE I

A.S.N., *Senato, Terra*,
 Registro 1529, ff. 125v-127r

(125v) MDXXIX Die III Aprilis /

La prima et principal cosa che per bona opera si puol reputar certissimamente / è la charità, qual verso il proximo continuamente usar si debbe et dovendosi / come ognuno è tenuto invigilar al utile delli poveri, alla salute delli infermj / et alli esurienti prestargli il cibo, et a quello che in sudore vultus potranno / acquistarsi el vivere non gli manchare de auxilio et favore sí per gratifica / al nostro summo et omnipotente Dio, dal quale ogni bene excogitata operatione / et da bono animo compensata è redutta a perfecto fine come etiam per levar / una pessima consuetudine et malo modo de vivere, qual è la furfantaria / et mendicità in questa alma città tanto frequentata non senza qualche nota / di quella. Nec non per decoro di questa ben instituta Rep. a tal et tanto / importante officio non si deve pretermettere cosa che gli possi esser favorevole / acciò che li poveri terrieri et cum le sue fatiche et cum il modo che gli serà / prestato possino il victo acquistarsi, et li infirmi esser nutriti et cibati et quelli / frequentar tal arte de mendicità et furfantaria cum effecto vorano da questa / città expulsi siano presa la presente deliberation qual inferius per capita / serà distincta et particolarmente dechiarita. /

Primo che tutti li mendicanti forestieri che alla giornata vengono in questa / città siano mandati nelli territorij loro cum littere commendatorie alli Rev. / di quelli loci, che al viver loro prendino cura et non li lassino ritornar / in questa città; ma che ognuno de tali sia nutrito nella sua patria cum quelli / modi, quali a cui tal carico harà più expedienti et opportuni pareranno. /

Che li poveri terrieri, quali da necessità compulsati serano, né per loro indu/stria aut manual opera il victo acquirar non potranno per causa de' loro / infirmità debbino esser posti et distribuiti per li hospitali o dove meglio / parerà dove habbino il victo et questo se intendi de quelli che non harano / domicilio et habitatione, et siano di qual sexo esser si vogliano. /

Quelli veramente che serano impotenti et haverano habitatione non possino / modo aliquo cercar elemosina per la terra, ma debbino andar aut mandar / alli plebani delle loro parochie, quali cum il modo inferius declarando / del victo loro li habino a proveder. /

Et perché ne è un altra sorte de homeni quali sono robusti et gagliardi / et delle loro fatiche viver potranno, ma per esser dediti alla furfantaria / vituperosa et prohibita arte dalla qual segregar non si possono, imo non / voleno a tali in questo modo se li debbe proveder che li patroni de ogni / Navilio siano pregati a levar quella quantità de poveri che li parerà / et piacerà, alli quali poveri per li patroni di essi navilij li debbino essere fatte / (126r) le spese, come sono fatte alli altri marinari et li debbino dar la metà / del salario et similiter che li proveditori sopra l'armar et pagadori / siano obligati metter sopra le galee sottil et fuste quella quantità de / poveri che li parerà expediente. /

Et acciò che alli altri poveri che restasseno in questa città et dalli Navilij / non fusseno levati per esserne forsi grande numero non sia concessa licentia / andar mendicando in questo modo li sia provisto che tutti li gastaldi com/pagni et altri delle banche

delle schole de tutti li mestieri siano obligati / levarne tre aut quatro per mestier, facendoli imparar le arte et prove/clendoli de victo et salario come farà bisogno, et come meglio li parerà. /

Vi sono etiam molte done vidue et de altra qualità che hanno figlie et / figlioli piccoli, né possono far li exercitij soprascripti, ma ben de altre fatiche / cercano trazer il victo per esse et la fameglia loro, a questi per li plebani / et deputati delle contrade talmente sia provisto che non li manchi / materia da lavorar de quelle arte saperano far, et se cum tal lavorieri / non potranno viver de elemosina debbino esser subvenute a complemento / de lor bisogno, et questo se intendi de quelle che non potendo far altrimenti / vano over mandano a mendicar. /

Che acciò che piu facilmente questa bona opera possi haver bon fine et / li poveri possino esser subvenuti, sia imposto per mons.^{or} R.^{mo} Patriarcha / et per li proveditori nostri sopra la Sanità a cadaun plebano che insieme / cum li deputati della parochia, quali nominati et deputati serano, debbi / andar per la contrada sua cercando elemosine dalli potenti, et cum diligentia / et sollicitudine le robbe et denari che amore dei fusseno date debbi / distribuire alli poveri de cristo preditti quali nelle contrade loro serano. /

Li poveri veramente della terra debbino esser talmente divisi et distribuiti / per le contrade che cadauna contrada habbi secondo la qualità et / opulentia sua la quantità delli poveri. /

Che quelli che sono nelle schole del Corpus Domini siano tenuti et obligati / a pigliar il caricho di far cum diligentia reccomandar li poveri preditti / et exhortar tutti ad farli elemosina fin che meglio serà fundata questa / provision delle contrade. /

Che monasterij hospitali scuole prelati procuratori et altri che sono abon/danti de facultà siano per idonee persone pregati et invitati aut per l'officio / sopra la sanità a subvenir li preditti poveri distribuiti per

le contrade / dando alli deputati sopra ciò le elemosine li parerano. /

(126v) Che sia concesso a predicatori che de tempo in tempo se troverano ad pre/dicar ardentemente comendar a populi et instantemente exhortar li potenti / a soccorrer li poveri preditti, et tutti li idonei et atti ad adoperarsi et favorir / la ordination presente delli ditti poveri. /

Che li plebani et eletti per le contrade se debbino presentar una volta al mese a / Mons.^{or} R.^{mo} Patriarcha aut al officio sopra la sanità come meglio parerà et ivi / referir minutamente come le cose de Christo succedano, a ciò bisognandoli / favor possino esser auxiliati et debbino ogni festa nelle chiese loro parlar de / tal poveri et scaldar li petti delli habitanti nelle contrade a subvenirli et farli / elemosina. /

Che li plebani preditti ogni anno debbino convocar li parochiani delle con/trade per li quali a bosoli e ballote siano eletti dui Nobeli uno cittadin / et uno artesan quali habbino cura de attender al beneficio de ditti poveri / et non lassar offender nelle contrade loro la divina Maestà quanto più li / sera possibile et far che ogni anno sia richiesto nella loro contrada una / voluntaria taxa, la qual sia convertita al uso de ditti poveri tenendone / conto sí della exaction come della dispensation di quella qual debbi esser dis/pensata iuxta il bisogno delli poveri che nella loro contrada serano. /

Che per li plebani et eletti preditti debbino esser exercitati li poveri delle lor / contrade in quelli mestieri et arte nelle qual più atti et experti serano et / quelli che non se vorano exercitar ut supra siano perpetuamente banditi de Venetia. /

Che alcun povero non se possi partire da una contrada per andar a stannar in / un'altra senza bulletin del piovan. Qual bolletin debbi esser presentato al piovan / de l'altra contrada acciò che se possi poi de quelli che partirano da un loco per andar / in un altro proveder come al piovan et deputati parerà. /

Che per cadauna contrada sia posta una cassetta per substentation de poveri / et le chiave de quella siano apresso el piovan et deputati per le contrade / et le elemosine che in quelle se attroverano non possono esser spese in altro / che in substentation de poveri delle qual elemosine e de ogni altra exaction / de denari che per tal causa se scuoderano siano obligati li deputati et piovan / preditti tenirne vero et iusto conto et della dispensation de quelli i qual / conti debbino esser revisti ogni anno per li zudegadi de palazzo li conti / de cadaun sextier per cadaun iudicato come alli p.^{ri} sopra la sanità parerà. /

Che sia pregato il R.^{mo} Mons.^{or} Patriarcha che andando alla visitation delle / parochie el vogli comandar et ricomandar alli fideli de cristo questa pia / ordination a subvention delli ditti poveri a ciò tal ordination / (127r) possi sortir bon effecto. /

Che cadaun piovan sotto pena de ducati X da esser distribuiti a ditti / poveri debbi ad ogni festa ad hora del Evangelio della messa grande / arricordar et comandar diligentemente questa nova institution. /

Che li proveditori sopra la sanità habbino in questa ordination quella mede/sima auctorità che hano nelle cose del morbo acioché accadendo de giorno / in giorno nova provisione possino proveder a quanto serà bisogno. /

Che siano exhortate tutte le abbadesse delli monasterij a tuor nelli monasterij / loro havendone bisogno de queste povere donzelle bisognose de honesta / vita et bontà qual per li deputati delle contrade li serano consignate / cum election tamen da esser fatta per le ditte abbadesse. /

Che per li deputati delle contrade siano visti li conti delle scuole del / sacratissimo corpo de cristo et altre scuole piccole et la administration / delli denari de ditte scuole et trovandose soprabundante nelle scuole / preditte li gastaldi et compagni di quelle siano exhortati a convertir / quella quantità che gli parerà in uso et victo delli poveri delle contrade.

De parte116
De Non.....34
Non sync[eri]49

MC si
34 no
49 no

APPENDICE II

A.S.V., *Proveditori alla Sanità*,
Vol. 727 – Notatorio IV, cc. 337r-338r

(SEGUO) ti. 493

(337r) MDXXXVII / Die Primo Junij

Essendo mossi ad pietade alcunj fideli cristiani sí Nobeli come / altre persone cercha la grande multitudi et quantità / de li poveri vergognosi et altri infermi et de varie conditioni / afflicti sí occulti come manifesti sí nobeli come altri dispersi / per questa Città se hanno disposti insieme procurar el beneficio

/ de tali miserandi, et acio la sua bona deliberatione non / manchi de ogni favor et aiuto possibile sono ricorsi al / R.^{mo} patriarcha rechiedendoli quello suffragio che a sua / R.^{ma} Sig.^{ria} li paresse esser conveniente a tal opera pijissima, / non essendo manchadi de ricorrer alli Ex.^{mi} S.^{ri} capi de lo / Ill.^{mo} Cons.^o di X dimandandoli il necessario favore in / tal materia

cum sue exhortatione et ordini al magistrato / nostro come nella suplica per mano del R.^{do} Vic.^o di esso / monsignor R.^{mo} presentatali sotto di VII Fevver 1536 / apar / et essendo questa tal opera de summa importantia et essendoli / stà datto ogni favor et aiuto per el preditto R.^{mo} monsig.^{or} / ad ogni petition et richiesta de li deputatj et ministri di / tal sancto officio cum li ordeni et istitution de sua R.^{ma} S.^a / alli preditti deputati manifestati et etiam essendo stato per el / prelibato dominio nostro datto a essi ministri ogni favor / aiuto et auctorità importante a tal sua optima delibera/tione et desiderosi Nui Proveditori sopra la sanità Infra/scripti che questa tal sancta opera habi ogni bono effecto / (337v) et sia bon et optimo exemplo a tuti li rectori nostri che / possino anchor loro proseguir cum questi boni modi tal sancto / ordine et havendo inteso che al sexo femineo bisogna / li intervegni done alla visita et ministration soa / Pertanto essendo stà supplicato dananti de nui che per / la securtà et stabilimento de questa opera se li favor/rischa nelle cose che li occorrerano sí in questa Città / come de fora Nui Zuane Bollani Francesco Morexini / doctor et Hieronymo Cicogna Proveditori sopra la sanità / considerando questa tal opera esser facta a bon fine / et inportantiss.^a in questa nostra Città considerando / et conservando la sanctiss.^a intenzione del R.^{mo} monsig.^{or} / nostro Patriarcha et la bona et optima intenzione del / Ill. Dominio et Ex.^{mo} senato Nostro che voleno habiano tali / aiuto et favore in ogni occorrentia loro licita et honesta / et tanto più che la opera è singulare et sí lo me/rita, et etiam per conservar nui et dar animo a cadauno / che in quella intervenire et hanno la congregation sua / procedano cum ogni recto modo et le cose soe siano unita/mente cum ogni carità ben consultate et regulate secondo / li ordeni et capitoli soi, et loro di bona et

quieta mente / possino de bene in meglio proseguir senza molestia di alc.^{ma} / persona et max.^c essendo molti soliti viver vitiosamente / che cum sue iuste factiche potriano acquistarsi il loro victo / (338r) et vano cum habiti illiciti difraudando li fideli cristiani (cosa / veramente neffandissima) et havendossi a proveder non / sia alcuno il qual ardisca da ira over odio comosso sive alio / quo vis modo et causa dar perturbation alcuna alli / preditti / deputati Havemo termenato et per la presente nostra termination / statuimo fermamente che se el sarà persona alc.^{ma} et sia / de che condiction et quallità esser se vogli che presuma mollestar / iniuriar sive alio modo offender sí cum parole come in facti / sí homeni come done li preditti ministri et deputati a questá / opera et in provisione instituita di qual sexo et condictione / siano cadino alla pena de tratti tre de corda star mexe uno / in preson serrati, pagar lire cento de pizoli et esser banditi / de Venetia et suo destrecto et de li loci dove commeterano / perturbation alcuna contra li preditti ministri per anni / cinque continui qual pene irremissibilmente siano mandate / ad executione quelli presumerano contrafar a lo ordine / soprannominato laqual pena pecuniaria sia distribuita / alli poveri contenuti nelli ordeni de essi deputati et questo / aciò de ben in meglio questa sancta opera habia a procieder / et a questo modo sarà honorada la maggestà divina et / se adempirà la christianissima intenzione del Ex.^{mo} Senato / nostro et sarà satisfacto al desiderio de li prefatti Ex.^{mi} Sig.^{ri} / capi, et al debito anchora nostro iuxta la optima intenzione et / ordinatione de lo antedicto R.^{mo} Monsig.^{or} Patriarcha ad Honor / de la divina maiestà da la qual habia ad esser conservata / questa città cum summo contento de li devoti servi de quella sic / jubentes notari.

APPENDICE III

A.S.V., *Provveditori alla Sanità*,
Vol. 727, Notatorio IV, cc. 338v-339r

MDXXXVII
Jo. Bollani et cett.
Nos Provisores Salutis
Civitatis Venetiarum

(9 giugno 1537)

(338v) Universis et singulis rectoribus et jurisdictionibus deputatis / per Ill.^m Du: Do: Nostrum Venetiarum ad quos presentes / advenerint significamus che Havendossi in questa città / per opera di alcuni fedeli cristiani, sí Nobeli come altre / persone comossi a pietà del gran numero de poveri / vergognosi et altri infermi et di varie condition afflicti / sí occulti come manifesti cosí nobeli come altri dispersi / per essa città instituito proveder alla sublevatione de / quelli spiritual et temporale secondo li bexogni loro per adimpir / el divin precepto cum regole et ordini del R.^{mo} Patriarcha / nostro studioso di continuo assister Accedente la prima Inten/tione del ex.^{mo} Senato dal quale circa ciò è stà datta / autorità et ordini al magistrato nostro nec non l'exortationi / delli Ill.^{mi} S.^{ti} capi delo Ill.^{mo} Cons.^o de X fate a noi di portarli / favore come non havemo manchato né mancharemo di / far in qualunque cosa occorrente alli deputadi, et ministri di / tal sancta opera, existimamo convenir all'officio nostro di / non pretermettere che il medemo in qualunque città et luogo / del Ill.^{mo} Dominio se li habi ad observar iusta lo exemplo / di questa città lor capo, come et per la ditta auctorità / del Ex.^{mo} Senato nostro iniuncto, et perhò havemo voluto / scriver questa nostra patente a vostre M. rechiedendole / che voglino exhortar el Rev.^{mo} ordinario di quella città / (339r) ovvero el substituto suo, che unitivamente li piaqua cum ogni / dilligentia et charitativo

effecto proveder et favorir alli / poverini et afflicti di essa città et destrecto suo acioché / siano ben sollevati in le necessità spirituale et temporale cum / regole et ordini cristiani come de qui è, stà instituito [...]. Advertendo, et racomandandoli a tuti li despensatori / de legati, monasterij et altri luogi elemosinarij, che voglino / in particular devotion tener memoria delli prefati poverini / et afflicti, perché sarà opera singular necessaria, et da sé / comendabile et meritoria siando inventrice della reforma/tione del viver cristiano, ac che alli sani et prosperosi i quali / soleno cum modo et habiti illiciti aquistar el viver sia / provisto che de cetero possano viver de le sue juste fatiche / sí come in questa città si è cominciato de far, in la / qual operation vostre m. serano contente interponer al favor / suo unanimiter cum sua S. R.^{mo} attendendo sí che in / tal bon modo, o miglior che si troverà sia provisto ad / ogniuno secondo la condition et retta vocation sua per el / votivo presente effecto / sperandovi che habia a sequir la vera / pace cum la maestà divina et la protectione di quella / per cosí sancta operatione a quel loco et qualunque di essa / sarà diligente adiutor et favor le qual cose da / ognun deeno esser desiderate.

In quorum fidem Has nostras fieri iussimus et sigillo nostro sancti / Marci quo utimur muniturj / Datto in officio nostro salutis Venetiarum die nono mensis Junij.

9 giugno

APPENDICE IV

A.S.V., *Provveditori alla Sanità*,
Vol. 728, Notatorio V, c. 69

Die 6 Julij 1541

Comparseno alla presentia de li Cl.^m S.^{ri} provedadori li gubernadori de la / congregatione de li poveri vergognosi exponendo che sit che per parte / prexa nel Ex.^m cons.^o de pregadi tuti li ospedali et altri lochi pij / siano stà comessi et recomandati a questo magistrato vogliano / sue mag.^{te} esser contente de acceptar la ditta congregation nel / numero de li altri lochi pij et cum quelli modi che parerà a sue sig.^{te} / più convenienti et opportuni, vogliano proveder de qualche / adiuto acciò possino continuare nel subvenir alli ditti poveri / vergognosi: Unde li m. et cl.^m mr Alexandro Loredan mr Alvixe / da Mulla et mr Domenico Trivixan hon. proveditori sopra la sanità, aldida / la honesta et iuxta rechiesta de li ditti parendoli tra li altri / remedij de prohibir cum lo adiuto de dio che non vengi il morbo / in questa città e il governo tenuto / per li ditti gubernadori a subvenir alli poveri de questa città, delibe/rano et dichiarano che la detta congregation de poveri vergo/gnosi sii da qui

inanzi compresa nel numero de li altri ospe/dali et lochi pij de questa città, et acceptata sotto la custodia / et protection de questo magistrato: Et de presenti per poter subvenire / alla ditta congregation de qualche adiuto / deliberano statuiscono / et termenano che sii comesso per manifesto a tuti li nodarij de questa / città che quando farano li testamenti vogliano ricordar alli testadori / et recomandarli la ditta congregation de poveri vergognosi / sí como sono obligati de far alli altri ospedali et lochi pij; essendo / obligati ditti Nodarij de far intender in termene de uno mese alli procuratori et gubernadori della detta congregation la quantità delli legati / fatti alla detta congregation sotto pena de pagar / del suo quanto fosse stà lasado, et pui deliberano che sii mandato alli / vardiani de le scole grande et altri lochi che dispensano ad / pias causas et exortarli che vogliano haver recomadata / ditta congregation de li poveri vergognosi.

APPENDICE V

A.S.V., *Maggior Consiglio, Deliberazioni,*
Liber Novus, f. 96

MDXXXIII Die IX Martij

(9 MARZO 1544)

È certo humano et pietoso officio l'haver a poveri commiseratione, et massi/mamente a coloro, che nati d'honesti parenti et di beni di fortuna per qualche tempo ben dotati, sono poi per varij, et diversi accidenti di quella a povero stato reduetti, deli qual in questa nostra città ne habbi/amo gran numero, et sono chiamati li poveri vergognosi, concio sia / che non ardiscano, palesemente mendicando, scoprire le afflition et / miserie loro, in modo che quando da pietose, et devote persone a così / bona, et sancta opera deputate, non fosse a tal loro calamità prove/dutto senza dubbio molti per giornata periscano da fame, et per che / il numero di questi afflitti è così grande, che le elemosine portade, come / affermano essi deputati, non suppliscono a gran giunta al bisogno suo / è cosa conveniente procurar con quelli honesti mezzi che si può che / i poverelli siano aiutati et sovenuti. Però / l'anderà parte che per aiuto di questo cons.^o sia imposto a tutti li / Nodari di questa città, si presenti come futuri, et aggiunto nel

capitular / loro che siano tenuti et obligati de cetero sempre che serano pre/gati a stipular alcun testamento o codicillo de nobili cittadini et altri / abitanti in questa città interrogar li testatori, o testatrici, se vogliono / lassar cosa alcuna a questi poveri vergognosi sotto pena a quello de / ditti Nodari che non facesse tal interrogatione de ducati XXV / per ciascuna volta, li qual siano scossi dalli officiali nostri de catha/ver et ne habbino un terzo de dicta pena, gli altri doi terzi siano dati / alli deputati sopra ditti poveri vergognosi, et applicati al vitto et sus/tentatione di quelli. Li denari veramente che dalli testatori serano / lassati ad honor de Dio a tal miserabile persone consignar si debba/no a loro deputati et spesi a beneficio de ditti poveri et non altramente / a modo alcuno.

De parte834
De Non436
Non sync[eri]48

834 SI
436 NO
48 NOLLE

tot. 1318

(MAGGIOR CONSIGLIO)